

**Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Arbuzov / Consiglio**(Causa T-258/17) <sup>(1)</sup>

**«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»**

(2018/C 249/34)

Lingua processuale: il ceco

**Parti**

Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: R. Pekař e J.-P. Hix, agenti)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

**Dispositivo**

- 1) La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, è annullata, nella parte in cui il nome del sig. Sergej Arbuzov è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive;
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 213 del 3.7.2017.

**Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Uponor Innovation/EUIPO — Swep International (SMATRIX)**(Causa T-264/17) <sup>(1)</sup>

**«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SMATRIX — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore AsyMatrix — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 76 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95 del regolamento 2017/1001) — Portata dell'esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso — Mancata valutazione di un elemento di prova prodotto dinanzi alla divisione di opposizione»**

(2018/C 249/35)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Uponor Innovation AB (Borås, Svezia) (rappresentante: A. Kylhammar, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)